

Repertorio 14829

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: Contratto di servizio per la gestione di servizi logistici integrati diversi (logistica di base, accoglienza, commercializzazione spazi) della Mole Vanvitelliana di Ancona nell'ambito del progetto triennale "Presente".

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

- Comune di Ancona con sede istituzionale in Ancona in Piazza XXIV Maggio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00351040423, rappresentato dal dott. Giovanni Montaccini, nato a Macerata il 26 febbraio 1969, domiciliato, per ragioni d'ufficio presso la Sede comunale, nella sua qualifica di dirigente Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento, Politiche Giovanil, Città Universitaria, attribuitagli con decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020, nell'ambito delle competenze previste nel vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e successivi atti, in virtù del combinato disposto dell'art. 107, comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dell'art. 28 del vigente Statuto comunale e dell'articolo 11 del vigente Regolamento comunale dei contratti, nonché in attuazione dell'atto del Consiglio Comunale del 23 settembre 2019 n. 122 e delle determinazioni dirigenziali del 30 dicembre 2019 n. 2845 e del 22 gennaio 2020 n. 85 che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegati;

di seguito denominato, altresì, Comune

E

- M & P Mobilità & Parcheggi S.p.A., (società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del socio Comune di Ancona, operante in regime in house

providing ed iscritta in data 1 settembre 2018 con protocollo Anac 0075416

all'elenco nazionale delle società) con sede legale ed operativa in Ancona, Via

Terenzio Mamiani, 76/D, numero di iscrizione Registro Imprese della Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, AN-165154, codice

fiscale e partita I.V.A. 02150990428, capitale sociale versato per euro 214.276,00

(duecentoquattordicimila duecentosettantasei virgola zero zero), rappresentata da

Erminio Copparo, nato a Macerata il 15 settembre 1958 ed ivi residente in via Troili

n 192, nella sua qualità di Amministratore Unico della società giusti poteri

conferitigli dallo Statuto sociale;

di seguito denominata, altresì, Società

Premesso:

- che il Comune, con atto del Consiglio Comunale in data 23 settembre 2019 n. 122,

su proposta della Giunta Comunale (DG n. 381 del 30 luglio 2019) nell'ambito

delle azioni del progetto triennale di valorizzazione della Mole Vanvitelliana

denominato "Presente. Una Strategia socio Culturale", ha deliberato l'affidamento

sperimentale della gestione di servizi logistici integrati diversi alla società

denominata M&P MOBILITA' & PARCHEGGI S.P.A. al fine di realizzare una

serie di interventi di gestione finalizzati a valorizzare, riqualificare e

rifunzionalizzare i servizi di base da mettere a disposizione di operatori e fruitori, del

tutto necessari e funzionali al percorso di trasformazione del complesso

monumentale vanvitelliano da mero contenitore di eventi a vero e proprio "sistema

culturale" ritenuto in grado di posizionarsi a livello regionale e nazionale quale

punto di riferimento per ospitare e proporre attività culturali, turistiche, divulgative e

sociali di alta qualità e risonanza mediatica;

- che le azioni integrate di Presente (già avviate formalmente con la DG n. 136 del

	12 marzo 2019, in pieno corso di esecuzione nonché previste nel corso del triennio	
	2019/2021) - sulla scorta dei primi frutti raccolti dal percorso di valorizzazione della	
	Mole Vanvitelliana avviato in questi anni dal Comune di Ancona di concerto con la	
	Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio delle Marche attraverso una	
	serie di grandi progetti espositivi ed eventi di spettacolo dal vivo – mirano al	
	raggiungimento di una serie di obiettivi quali alimentare la produzione e la fruizione	
	culturale nel territorio, alimentare le possibilità di inserimento lavorativo per i	
	giovani includendo anche i più fragili, proporre sistemi organizzativi innovativi,	
	istituire azioni e regolare gli spazi in base alle attese che il Comune ha prodotto e	
	vuole produrre circa il ruolo del lazzeretto vanvitelliano (così come indicati e	
	contenuti nei diversi documenti di programmazione generale e strategica, tra cui il	
	D.U.P. 2019/2021) mediante i seguenti interventi condivisi con i partner di progetto:	
	- avviare attività di impresa giovane con alta valenza sociale, creando nel	
	contempo servizi all'interno della Mole Vanvitelliana	
	- dotare gli spazi utilizzati per la produzione e la programmazione socio-	
	culturale di adeguate attrezzature e caratteristiche	
	- istituire un tavolo dedicato alla progettazione culturale al fine di attrarre	
	risorse con continuità	
	- istituire un processo dedicato ai giovani che mostrano problemi nel rapporto	
	con le nuove tecnologie, assieme ad ASUR Marche e ai soggetti culturali operanti	
	nel contesto “La Mole”	
	- avviare un percorso di produzione e di residenza artistica	
	- creare un percorso dedicato all'accessibilità alla cultura assieme al Museo	
	Tattile Statale Omero;	
	- che in questo contesto (temporaneo) e con queste prospettive di sistematizzazione e	

miglioramento esponenziale dei servizi per fruitori ed operatori socio-culturali

Presente propone all'interno delle diverse azioni proposte ed avallate dalla

Fondazione Cariverona una nuova governance del "sistema Mole" ritenuta in grado

di garantire parallelamente tanto la crescita dei contenuti che del contenitore, con

un'ossatura organizzativa di programmazione e gestione che oltre ai soggetti

espressamente previsti nel progetto (la Cabina di Regia composta da Comune di

Ancona e dalla Direzione Strategica, la Segreteria Organizzativa e la Segreteria

Tecnica) richiede ed impone una preliminare e necessaria ridefinizione della

gestione dei servizi di base (logistica, accoglienza, utilizzo e commercializzazione

spazi ed ambienti) fino ad oggi esercitata in assoluta economia diretta e/o attraverso

la partecipata associazione Fondo Mole Vanvitelliana ma che – vuoi per mancanza

di personale dipendente che di competenze specifiche – risulta invece uno dei punti

qualificanti del richiesto "cambio di passo" per un'effettiva qualificazione ed

adeguamento dei relativi servizi al pubblico (ed agli operatori) che rappresentano

oggettivamente il "biglietto da visita" di ogni monumento e/o complesso culturale

che aspiri a divenire un punto di riferimento a livello nazionale;

- che la società ha presentato al Comune un'offerta economica e tecnica dettagliata

per l'affidamento in house ex art 192 del Codice dei Contratti Pubblici della gestione

dei servizi logistici integrati di base in oggetto nell'ambito temporale (e

sperimentale) legato alla realizzazione del progetto Presente;

- che la gestione dei servizi logistici integrati di base previsti per il progetto

PRESENTE, così come tutte le azioni previste dal progetto stesso per la sua stessa

natura, è da intendersi come esperimento concreto atto a migliorare l'intero contesto

culturale, sociale e funzionale ed economico della Mole Vanvitelliana di Ancona

quale "sistema culturale", potenzialmente anche in una prospettiva temporale che

	esula dai confini del progetto stesso;	
	- che le peculiari esigenze individuate dal Comune, così come specificate nella	
	relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, ovvero, primariamente, la	
	necessità di fornire prestazioni unitarie a pubblico ed operatori in loco con elevato	
	livello qualitativo e di assoluta affidabilità (rispetto alla segmentata e parcellizzata	
	gestione passata) vista la natura delle prestazioni e dei luoghi di esercizio delle	
	stesse, rendono l'affidamento in house, caratterizzato da un controllo ed	
	un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo,	
	in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto	
	di servizio, la forma che meglio consente e garantisce al Comune di:	
	- salvaguardare e qualificare i diritti degli utenti e degli stessi operatori	
	economici fruitori della Mole Vanvitelliana	
	- realizzare gli obiettivi sottesi al progetto sperimentale di nuova governance	
	della Mole Vanvitelliana nel periodo temporale afferente le azioni da realizzare con	
	il progetto Presente (2019/2021)	
	- favorire, indirizzare e sovrintendere (con il proprio controllo analogo) una	
	gestione unitaria integrata e la correlata riqualificazione/omogeneizzazione di servizi	
	di base assolutamente necessari per riaffermare – così come previsto anche dal Piano	
	Strategico della Città di Ancona e dal D.U.P. 2019/2021 - la nuova vocazione della	
	Mole Vanvitelliana come “sistema” di produzione e programmazione culturale di	
	valore nazionale che, attraverso le azioni integrate del progetto Presente, intende	
	risultare al contempo motore per lo sviluppo del talento giovanile, sistema di dialogo	
	e di crescita del rapporto con l'impresa sociale, attrattore culturale e traino per la	
	Città ed infine spazio di innovazione organizzativa e socio-culturale	
	- produrre sul periodo (temporaneo) di progetto una importante banca dati	

funzionale a predeterminare, dati, metodi, processi ed esperienze alla mano, un

modello di gestione tendenzialmente replicabile anche (a livello generale e futuro)

oltre le previste azioni di Presente nel momento in cui il termine dei lavori di

ristrutturazione definitiva del complesso monumentale attualmente in corso

consegnerà all'Amministrazione la totalità degli spazi ;

- che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 comma 3

lettera a) del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

- che il Rappresentante legale della Società ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti

dell'art.47 D.P.R. 445/2000, che la Società è in regola con gli obblighi di cui alla

Legge 12 marzo 1999 n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come da

documentazione che si conserva agli atti del Comun;

- che sussistono le condizioni per stipulare il presente contratto di servizio;

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si

conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO (TIPOLOGIA DI SERVIZI DA ASSICURARE)

Il Comune affida alla propria Società in house le attività di gestione dei servizi

logistici di base della Mole Vanvitelliana nelle modalità di seguito dettagliate:

Descrizione dei servizi

- Portineria e custodia;

- Presidio e sorveglianza generale non armata ;

- Apertura e chiusura della Mole Vanvitelliana ;

- Accoglienza del pubblico

- Gestione del calendario delle attività e degli spazi di concerto con i soggetti indicati

dall'Amministrazione Comunale;

	- Pulizia dei locali interni assegnati, compresi i servizi igienici pubblici e riservati	
	(con subentro nei contratti in essere alla loro scadenza);	
	- Pulizia e cura degli spazi esterni assegnati (Accessi, Canalone, Corte,	
	Marciaronda);	
	- Definizione orari, proposta delle tariffe e modalità di apertura extra orario degli	
	spazi;	
	- Attività di informazioni al pubblico sulle norme/prassi delle attività presso la	
	Mole;	
	- Attività di assistenza in loco al personale degli operatori richiedenti servizi e/o	
	spazi per sopralluoghi, verifiche tecniche ed eventuali richieste integrative;	
	- Attività di segnalazione tempestiva all'U.O. Tecnologico del Comune di Ancona,	
	secondo procedure da concordare, di eventuali guasti o rotture agli impianti	
	(ascensori, scale ecc), ed ogni altra necessità rilevata in termini di fruizione dei	
	beni/servizi e/o di manutenzione .	
	CALENDARIO E ORARIO minimo da garantire :	
	Apertura degli spazi del complesso monumentale:	
	Tutti i giorni sia feriali che festivi escluso il lunedì (giorno di chiusura)	
	Orario invernale: dalle ore 8.00 alle ore 20.00	
	Orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 24.00	
	Chiusura totale nelle giornate del 25 dicembre e del 1 gennaio.	
	Servizio di Reception:	
	Tutti i giorni di apertura sia feriali che festivi :	
	Orario unico: dalle ore 10.00 alle ore 20.00	
	La gestione commerciale degli spazi e del “sistema Mole”:	
	- Affitto diretto delle sale e degli spazi interni ed esterni con emissione della relativa	

fattura da parte della società

- Gestione dei servizi tecnici connessi all'utilizzo delle sale

- Valorizzazione degli spazi ed ambienti della Mole per una maggiore accessibilità e fruibilità di utenza ed operatori

- Utilizzo a fini promozionali del "Sistema Mole", delle best practices e del know how di gestione del complesso monumentale

- Sfruttamento del brand e dei futuri marchi connessi alla "Mole" secondo le linee strategiche dell'amministrazione comunale

- Gestione diretta e/o indiretta di servizi commerciali all'interno del complesso monumentale (biglietteria, bookshop, ecc.) nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti.

Servizi minimi di Pulizie:

Pulizie ordinarie: due volte settimanali, eventualmente incrementate in relazione alla maggiore affluenza in occasione di eventi;

Pulizie bagni: tre volte alla settimana , maggiore frequenza se necessario.

Art 2 - DURATA E ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) - decorrenti dal primo febbraio 2020 e fino al 31 gennaio 2023 e può essere espressamente rinnovato. Il Comune si riserva la facoltà di recedere, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata con sei mesi di anticipo, dal presente contratto in tutti i casi di inadempimento da parte della Società degli obblighi assunti con il contratto medesimo. Lo stesso termine di preavviso dovrà essere rispettato nel caso in cui la Società intenda recedere dal presente contratto per inadempimento contrattuale da parte del Comune.

Art.3 - NATURA E FINALITA' DEI SERVIZI LOGISTICI DI BASE ASSEGNATI. MODALITÀ PRATICHE DI AFFIDAMENTO, MONITORAGGIO

RISULTATI.

La gestione dei servizi logistici integrati di base che vengono affidati alla società in house – finalizzata primariamente ad elevarne la qualità ed in secondo luogo ad ottenere un significativo aumento degli introiti da affitto spazi e commercializzazione del brand - si configura come servizio di interesse generale, secondo la definizione comunitaria, in quanto per le caratteristiche oggettive concerne un interesse diffuso nella collettività a beneficiare delle attività sopraelencate, sia per esserne fruitori diretti, sia per i vantaggi economici sociali indotti per il territorio anche grazie al previsto progressivo aumento del flusso turistico che ne viene alimentato.

La gestione complessiva riveste una rilevanza economica in quanto è resa mediante un'attività economica, ancorché in forma di impresa pubblica, intesa in senso ampio come “qualsiasi attività che consista nell’offrire beni e servizi su un determinato mercato” come espresso dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché dal Libro Verde della Comunità Europea sui servizi d’interesse generale del 21 maggio 2003.

Il Comune e la Società convengono che l’attività di gestione sperimentale dei servizi logistici integrati e commerciali di cui al presente contratto si svolgerà nei locali/spazi assegnati presso la Mole Vanvitelliana, riservando tuttavia al Comune per la propria attività i locali/uffici di proprietà ritenuti più idonei e già individuati in sopralluogo dalle parti (come evidenziati in verde nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A”) nonché dettagliati nel successivo verbale di consegna da compilarsi a cura delle parti.

L’utilizzo dei locali da parte della Società deve essere orientato ad elevare la qualità dei servizi offerti al pubblico ed agli operatori che ne fruiranno, garantendo il

rispetto integrale delle norme vigenti con riferimento a ciascuna tipologia di servizio

offerto, in piena sinergia operativa con la Cabina di Regia del progetto Presente e le

Direzioni Comunali competenti.

Oltre ai locali verranno assegnati in uso anche i relativi beni/strumenti in essi

contenuti (e già presenti in loco) che saranno poi descritti e dettagliati nel predetto

verbale di consegna .

La Società si impegna a mantenere in buone condizioni di funzionamento i locali

sopra citati e i beni assegnati in uso precario.

Restano a carico del Comune di Ancona le spese di consumo di tutte le utenze (luce, gas, acqua, telefono, etc.) nonché tutte le imposte e tasse comunque dovute per

legge.

In caso di interventi che dovessero pregiudicare l'utilizzo delle sale, questi dovranno

essere preventivamente comunicati dal Comune alla Società.

La Società si impegna a fornire al Comune di Ancona report semestrali

sull'andamento complessivo della gestione dei servizi affidati comunicandone

modalità, criticità, processi attivati e dati numerici prodotti (in particolare sui noleggi

effettuati e sulla tipologia di richieste verificatesi) che verranno acquisiti sia per

produrre una necessaria banca dati - da condividere anche con gli organi comunali -

necessaria a verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione temporanea

relativamente al progetto Presente che quale base oggettiva per le decisioni

strategiche future.

Art.4 - CONSERVAZIONE DEI BENI

Il Comune e la Società previa verifica in sopralluogo con redazione di apposito

verbale (vedi art. 3) provvederanno a verificare quanto segue:

- la conformità degli immobili assegnati alle planimetrie relative che saranno fornite

	dalla Direzione Riqualificazione Urbana;	
	- lo stato degli infissi, delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti, degli arredi e delle pertinenze dei locali assegnati.	
	La conduzione di tutte le attrezzature e delle apparecchiature tecnologiche resta a carico della Società che utilizzerà, a tal fine, personale qualificato.	
	Il verbale di consegna sarà redatto in duplice copia e debitamente firmato dalle parti.	
	Il Comune e la Società, al termine del contratto, provvederanno in contraddittorio all'aggiornamento dell'inventario nella quantità, valore e stato d'uso dei beni, redigendo apposito verbale.	
	Il Comune, per i locali assegnati, resta esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine al verificarsi di eventuali inconvenienti o infortuni anche derivanti da cattiva conduzione o imperizia e inoltre sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti degli operatori che utilizzeranno la struttura e degli eventuali fruitori .	
	La Società provvede alla gestione e custodia dei locali e dei beni assegnati e dovrà rispondere degli eventuali danni provocati al patrimonio comunale da dolo e colpa del proprio personale nonché da terzi utilizzatori del complesso monumentale.	
	Art.5 – VALORE ECONOMICO, CORRISPETTIVO ANNUALE VARIABILE PER I SERVIZI OFFERTI E MODALITA' DI COMPENSAZIONE	
	Il valore economico complessivo della gestione annuale dei servizi logistici integrati affidati - che il Comune di Ancona riconoscerà quale corrispettivo fisso alla Società è pari ad euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero) oltre I.V.A., da corrispondersi in rate mensili di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) oltre I.V.A. e troverà capienza sia sui Capitoli di Spesa assegnati alla Direzione Cultura, previo impegno di spesa con apposito atto dirigenziale in coerenza con i Bilanci Triennali di Previsione approvati dal Consiglio Comunale, che, eventualmente,	

anche utilizzandosi all'uopo le somme già accertate in entrata dalla Fondazione Cariverona sul co-finanziamento del progetto "Presente- Una Strategia Socio Culturale" di cui alla determinazione dirigenziale n. 2796/2018.

Gli impegni da destinare al corrispettivo di gestione, saranno annualmente decurtati di una quota-parte dagli introiti provenienti dagli affitti/noleggi degli spazi assegnati incassati direttamente dalla società, fermo restando la possibilità per il Comune di deliberare eventuali concessioni di spazi a titolo di liberalità, con l'esclusione dei servizi tecnici.

Laddove il Comune decidesse di concedere con liberalità i servizi tecnici, sarà suo onere sostenere tali spese che verranno fatturate dalla Società.

La Società si impegna al raggiungimento di un fatturato minimo per "affitti e noleggi sale" concordato tra le parti e pari al 20% del corrispettivo di gestione annuo dei servizi, procurando quindi al Comune una compensazione sicura sul corrispettivo a proprio carico, minimo, di almeno euro 36.000,00 (trentaseimilavirgola zero zero) oltre I.V.A. annui. Tale quota del corrispettivo verrà fatturata dal Comune alla Società in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo e pagata dalla Società a 30 giorni ricevimento fattura.

Le parti concorderanno periodicamente, con cadenza trimestrale - sulla scorta dei dati effettivi prodotti dalla gestione e dai noleggi che saranno garantiti dalla società - il numero massimo di utilizzi gratuiti delle sale appannaggio del Comune di Ancona (Auditorium, Sala Boxe, Aula Didattica, Sale Espositive ecc.) che la società dovrà garantire per ciascuno spazio del complesso monumentale.

Tale accordo andrà formalizzato tra le parti entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno per la definizione degli utilizzi gratuiti nel trimestre successivo.

In considerazione di un naturale periodo di avviamento dell'attività, l'importo di fatturato minimo garantito verrà introdotto in maniera graduale ossia 12.000 euro il primo anno, 24.000 euro il secondo e 36.000 euro il terzo anno.

Il 30% del fatturato eventualmente realizzato dalla Società per "l'affitto ed il noleggio delle sale" oltre l'importo minimo stabilito di anno in anno (12.000 per il primo anno, 24.000 per il secondo e 36.000 per il terzo) verrà riconosciuto al Comune di Ancona dietro presentazione di regolare fattura da emettersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo e da pagarsi da parte della società entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Tale impegno assunto dalla Società rappresenta un tipico rischio d'impresa, ancorché mitigato dalla progressività del valore espresso (da euro 12.000 a euro 36.000), che potrebbe determinare il ricorso al principio di sussidiarietà economica tra i diversi servizi gestiti dalla Società non mettendo comunque a rischio l'equilibrio e la stabilità della società nel suo complesso.

Art.6 - SUBAFFIDAMENTO

La Società può, nell'ambito dei servizi logistici integrati affidati con il presente atto, appaltare ad imprese, in conformità alla normativa vigente, lavori e opere senza peraltro essere esonerata da obblighi, oneri e responsabilità derivanti dalle pattuizioni del presente contratto. La Società rimane, infatti, unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.

Art.7 - CONCESSIONE A TERZI DEGLI SPAZI ASSEGNATI

La Società in conformità ai propri scopi statutari ed in piena sinergia programmatica con il Comune di Ancona, concede a pagamento l'utilizzo degli spazi di cui al presente contratto a terzi, anche non in convenzione e, comunque, a condizioni che non compromettano l'attuazione dei progetti artistici e delle attività programmate,

organizzate e/o co-organizzate dal Comune di Ancona presso la Mole Vanvitelliana

(Festival, Convegni, Spettacoli del Vivo, Attività Espositive ecc.).

Le tariffe per l'utilizzo degli spazi ed il loro aggiornamento per l'apertura normale e l'apertura ridotta sono definite dal Comune.

La Società al fine di ottimizzare l'utilizzazione degli spazi, incentivare lo sfruttamento degli stessi e delle strutture, favorire la diffusione e la conoscenza della Mole è autorizzata a stipulare convenzioni agevolate con enti, pubblici e privati, operatori economici, associazioni di categoria, associazioni senza scopo di lucro e simili.

Art.8 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA E GESTIONE DELLA SICUREZZA

La Società non assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria che rimane di competenza del Comune. Tuttavia, sia per la manutenzione ordinaria (intesa anche come sostituzione di parti e/o componenti attivi sottoposti a normale usura quali ad esempio motori elettrici, valvole, pompe ecc) che per la manutenzione straordinaria delle strutture della Mole, il Comune potrà affidare alla Società la progettazione e/o la realizzazione dei lavori necessari, previa concertazione in loco.

La Società ha l'onere di segnalare, con congruo anticipo al Comune, l'esigenza di effettuare opere di manutenzione straordinaria.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi carattere di urgenza, ricomprensivi: guasti o allarmi tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle strutture, creare disturbo alla quiete pubblica, pericolo alla pubblica incolumità, arrecare disagi o limitazioni ai clienti ed ai visitatori nel poter usufruire a pieno delle strutture della Mole, la Società si impegna ad operare immediatamente per il ripristino della piena funzionalità e sicurezza, con obbligo di trasmettere al Comune

	il rendiconto tecnico-economico degli interventi eseguiti e delle spese sostenute,	
	previa verifica dell'assunzione dell'impegno di spesa comunale e comunque nel	
	pieno rispetto delle regole contabili armonizzate.	
	Il Comune continua ad assumere l'onere del rinnovo del Certificato di Prevenzione	
	Incendi nei diversi spazi, ai sensi della vigente normativa facendosi garante degli	
	oneri per la esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria necessari a	
	tale scopo.	
	La Società dovrà consentire in qualsiasi momento e senza limitazioni l'accesso agli	
	spazi assegnati al personale delegato dal Comune per l'espletamento di tutti i	
	controlli ritenuti opportuni per l'accertamento dello stato delle strutture, delle	
	condizioni di manutenzione delle stesse, la conformità dell'uso delle strutture	
	assegnate, dell'osservanza delle prescrizioni della presente convenzione.	
	Il Comune, in quanto soggetto proprietario degli immobili, ha l'onere della	
	manutenzione straordinaria correlata anche alla gestione della sicurezza; eventuali	
	addizioni, migliorie od innovazioni proposte dalla Società a tale scopo, saranno	
	preventivamente concordati ed autorizzati per iscritto dal Comune; visti il ruolo	
	assunto dalla Mole Vanvitelliana nella comunità locale e regionale, il suo valore di	
	complesso monumentale di livello nazionale ed il correlato obiettivo strategico di	
	innalzare la qualità dei servizi offerti all'interno del progetto Presente e, infine, visto	
	il carattere in house della Società, quest'ultima si impegna a farsi diretta	
	interlocutrice degli uffici comunali competenti i cui interventi manutentivi e di	
	sicurezza risulteranno di volta in volta necessari, senza la necessità di ulteriori	
	intermediazioni.	
	La Società, in quanto soggetto datore di lavoro ha la responsabilità dell'unità	
	produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali sui dipendenti assegnati alla	

gestione dei servizi assegnati e provvede dunque a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia ed in relazione alle norme di esercizio.

Art.9 – OBBLIGHI DEL COMUNE

In conformità con quanto deliberato dal consiglio comunale n. 122 del 23 settembre 2019, e con il perseguimento degli obiettivi di cui al DUP 2019-21 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 18 febbraio 2019, il Comune di Ancona si impegna a contribuire al complesso e articolato funzionamento della Mole Vanvitelliana e allo sviluppo delle attività e dei progetti socio-culturali ivi ospitati, attraverso l'impiego delle risorse umane previste nei succitati atti e progetti, in stretta collaborazione con la gestione di M&P e nel rispetto del presente contratto.

L'osservanza da parte dei terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è quindi, impegnato ad intervenire, anche su richiesta dell'azienda, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme.

Art.10 - MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI

Al termine dell'affidamento eventuali opere realizzate ed installate a spese della Società all'interno della Mole Vanvitelliana, previamente autorizzate dal Comune e che il Comune stesso riterrà utile acquisire, saranno valutate in contraddittorio fra le parti ed il relativo importo, così calcolato, verrà corrisposto alla Società

I miglioramenti e le addizioni potranno essere apportati anche a spese del Comune.

Art.11 - COPERTURE ASSICURATIVE

- Incendio

È a carico del Comune la copertura di tali rischi, relativi agli spazi di proprietà oggetto del presente contratto nonché al contenuto dei locali adibiti alle attività della

	Società (arredamenti, attrezzature, mobilio e macchine da ufficio).	
	Le garanzie devono comprendere l'esclusione alla rivalsa da parte della Compagnia	
	di Assicurazione nei confronti della Società e comprendere la garanzia per il ricorso	
	a terzi.	
	- Furto	
	Rimangono a carico della Società tutte le coperture assicurative sul furto, rapina, atti	
	vandalici a seguito di furto e guasti causati dai ladri.	
	- Responsabilità Civile	
	È a carico del Comune la copertura dei rischi di responsabilità derivanti dalla	
	proprietà degli immobili.	
	È a carico della Società la copertura di tutti i rischi di responsabilità, con adeguati	
	massimali, derivanti dall'esercizio di tutte le attività connesse alle strutture	
	assegnate.	
	Le parti si obbligano a trasmettersi le copie delle polizze che stipuleranno in	
	osservanza a quanto stabilito dal presente contratto.	
	Art. 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	
	(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)	
	Le parti concordano che l'attività di controllo, monitoraggio e corretta esecuzione	
	dei servizi logistici integrati di cui al presente contratto (di cui al Codice dei	
	Contratti Pubblici, alle Linee Guida ANAC ed al DM n° 49/2018 con ss mm ii) al	
	fine di garantire i livelli di qualità richiesti, saranno assicurate dal DEC (Direttore	
	Esecuzione Contratto) del Comune di Ancona che verrà nominato con apposita	
	determinazione dirigenziale e che affiancherà il RUP, agendo in stretto	
	coordinamento con esso, secondo quanto contenuto nelle relative Linee Guida	
	ANAC aventi ad oggetto "Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento	

delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto".

Art 13 - CARTA DEI SERVIZI

La società si impegna a realizzare entro il primo anno di attività una Carta dei Servizi nell'ottica di garantire la trasparenza nei rapporti con la clientela a cui verranno noleggiati gli spazi e secondo quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relative ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

La Carta dei Servizi costituisce base di riferimento nei rapporti fra Società, Comune di Ancona e le persone fisiche o giuridiche che utilizzano o chiedono di utilizzare a pagamento gli spazi ed i servizi della Mole Vanvitelliana e la società si impegna ad indicare in essa una serie di parametri di qualità dei servizi offerti, quali continuità, regolarità e tempi di esecuzione, monitoraggio dell'utenza, permettendo agli utenti di verificarne l'effettiva realizzazione e fornendo informazioni utili per l'inoltro di segnalazioni, proposte, richieste di chiarimenti e segnalazioni di disservizio, ovvero questioni attinenti oggetto, modalità e costi delle prestazioni erogate.

Art 14 - PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui

all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 15 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'affidatario per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la ditta affidataria che, come rappresentata, accetta.

Le parti convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si | |
| | impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub- | |
| | responsabili, senza autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento. | |
| | Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono | |
| | che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al | |
| | paragrafo 4, dell'articolo 28 del GDPR; | |
| | l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del | |
| | trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le | |
| | richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli artt. da 15 a 21 del | |
| | GDPR. | |
| | m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di | |
| | cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste | |
| | obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle | |
| | informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi | |
| | particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni | |
| | eventuale violazione dei dati personali subita; | |
| | n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o | |
| | richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità | |
| | preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a | |
| | fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i | |
| | dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in | |
| | eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione | |
| | del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria; | |
| | o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 | |
| | del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del | |

rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali

relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie

esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la

conservazione dei dati;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni

necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e

consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal

titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del

trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a

suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione,

relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate,

convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del

presente contratto.

Art. 16 - CODICE ETICO

La società in house - in piena sinergia e strategica con la documentazione di

indirizzo programmatico dell'Amministrazione Comunale (Dup 2019/2021) nonché

con il percorso di valorizzazione, riqualificazione ed ampliamento dei servizi ad

operatori e pubblico del nuovo "Sistema Mole" sotteso al (ed alla base del) progetto

"Presente" - si impegna ad elaborare, qualora non esistente, un proprio codice etico

in cui vengano definite (e rispettate) le aspettative legittime dei propri stakeholders,

ovvero quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che

avranno con essa relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti

nell'attività legata ai servizi da erogare, in modo coerente con la propria missione.

In particolare, in senso stretto sono stakeholders in primo luogo i dipendenti, i

collaboratori interni ed esterni, i clienti, i fornitori e i consulenti e, in senso allargato,

tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della società per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativamente influenzati.

La società, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi stakeholders, e cerca di proseguire la propria missione ricercando il contemperamento degli interessi coinvolti e, come detto, finalizzati ad aumentare e qualificare i servizi della e nella Mole Vanvitelliana.

Questo codice dovrà essere dunque improntato ad un ideale di leale informazione, cooperazione e concertazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte: destinatari del codice etico sono tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni il "Sistema Mole" ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Il codice etico deve essere rispettato da tutte le parti coinvolte negli atti giuridici stipulati dalla società per lo svolgimento della propria attività.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute esclusivamente alla competenza del Foro di Ancona come da accordo tra le parti.

Art. 18 - ESTENSIONE OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

La società in house prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 di cui dà atto di aver preso

conoscenza sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente

sottosezione atti generali e si impegna ad osservare e a far osservare al proprio

personale ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il

ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si conviene che il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra

formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite p.e.c. alla società in house nel

caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di

comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta

comunale n.419 del 30 dicembre 2013.

Art. 20 - MISURE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 e successive modificazioni la società in house con la sottoscrizione del presente

contratto, attesta che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del

rapporto, ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente, nei confronti di sé

medesima.

La società si impegna più in generale ad adeguarsi alle misure anticorruzione previste

dalla vigente normativa.

Art. 21 – ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE ALLA STIPULA

Il dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi,

Decentramento, Politiche Giovanil, Città Universitaria che sottoscrive la presente

	convenzione in rappresentanza del Comune dà atto che nei suoi confronti	
	relativamente alla procedura in oggetto:	
	- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui	
	all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all'art. 6 del d.p.r.	
	62/2013 e all'art. 6 del codice di comportamento del Comune;	
	- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all'art. 7	
	del codice di comportamento del Comune;	
	- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n.	
	62/2013 e all'art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del Comune,	
	né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;	
	- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'articolo 35 bis del d.lgs 165/2001	
	e successive modificazioni.	
	- di essere stata informata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. delle finalità e	
	dell'utilizzo dei dati conferiti con la presente dichiarazione;	
	Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della	
	Società. Ai fini fiscali, le parti danno atto che tutte le disposizioni contemplate nel	
	presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A. Il presente contratto	
	sarà registrato ai sensi dell'art.8 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Il presente contratto è	
	pertanto soggetto ad imposta di registro fisso ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile	
	1986 n.131 in quanto tutte le disposizioni contemplate nell'atto sono relative ad	
	operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art.8 D.P.R. 26	
	aprile 1986 n.131. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15	
	del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale	
	Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972 del 16	

febbraio 2015.

Letto confermato e sottoscritto

Ancona, Erminio Copparo (firmato digitalmente)


Ancona, Giovanni Montaccini (firmato digitalmente)

LOCALI RISERVATI AL COMUNE PER LA PROPRIA ATTIVITÀ EX ART. 3

Livello 2

(+ 4.80)

Piano Terra - Corte



Laboratorio
Operaio Comunale


Sala Riunioni
Direzione Lavori
Cantiere

LOCALI RISERVATI AL COMUNE PER LA PROPRIA ATTIVITÀ EX ART. 3

Livello 3

(+ 7.80)

Primo Piano-
Corte



Uffici Personale
Comunale

Uffici Cabina di
Regia Presente

Uffici Associazione
Fondo Mole
Vanvitelliana